



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1103 DEL 01/10/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DISCARICA PER RIFIUTI INERTI N. 110/2008.

DITTA: SERVIZI S.R.L. (P.IVA 03520760244)

SEDE LEGALE: VIA TERRAGLIONI, 48 – COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

STABILIMENTO: VIA CAPPUCCINI, LOCALITÀ VIANELLE – COMUNE DI MARANO VICENTINO E THIENE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Servizi s.r.l. - con sede legale nel comune di Montecchio Precalcino in via Terraglioni, 48 ed operativa in via Cappuccini, località Vienelle nei comuni di Marano Vicentino e Thiene – ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 110 del 30/10/2008, come modificata dalla nota 31/10/2008, prot. n. 78566 e dal provvedimento n. 189/2009 del 20/10/2009 di variazione della titolarità dell'autorizzazione da Egi Zanotto S.p.A. e Servizi s.r.l.;
- è stata intrapresa una procedura di VIA e approvazione progetto conclusasi con deliberazione di Giunta provinciale n. 57402/394 del 13/11/2002 con giudizio favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto per l'ampliamento della discarica che ha previsto il raggiungimento del piano campagna.

Dato atto che

- con comunicazione del 21/08/2018, prot. n. 54972 è stato avviato il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica;
- in data 21/08/2018, prot. n. 55163 è stato chiesto alla ditta di aggiornare il piano di sorveglianza e controllo.

Considerato che in data 25/09/2018 si è tenuto un incontro presso la Provincia di Vicenza alla presenza di ARPAV e dei rappresentanti della società Servizi s.r.l., nel corso del quale è stata ribadita la necessità di procedere con un aggiornamento tecnico/amministrativo del Piano di Sorveglianza e Controllo al fine di aggiornarlo alla vigente normativa e all'autorizzazione in essere, oltre, alla necessità di integrarlo con ulteriori verifiche analitiche.

Dato atto che nel medesimo incontro è emersa la necessità di procedere con uno studio puntuale della falda nell'area della discarica per verificare l'eventuale necessità di implementare i piezometri esistenti in relazione ai nuovi dati acquisiti.

Tenuto quindi conto di quanto sopra si procede con una proroga di 180 giorni dell'autorizzazione in essere affinché il Gestore della discarica possa procedere con:

1. uno studio finalizzato alla modellizzazione dell'acquifero e alla conseguente validazione o eventuale integrazione del sistema piezometrico di monitoraggio della falda in essere;

2. l'invio del Piano di Sorveglianza e Controllo aggiornato, integrato con i monitoraggi relativi ai composti PFAS e con le risultanze dello studio di cui al punto precedente.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visti il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, il D.M. 27/09/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA

1. Di prorogare di 180 giorni la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti inerti, sito in via Cappuccini, località Vianelle – comune di Marano Vicentino e Thiene n. 110/2008 del 30/09/2008, come modificata dalla nota n. 78566 del 31/10/2008 e dal provvedimento n. 189/2009 del 20/10/2009 di modifica della titolarità dell'autorizzazione da Egi Zanotto S.p.A. e Servizi s.r.l.;
2. la scadenza di cui al punto 1. del dispositivo del provvedimento n. 110/2008 del 30/09/2008 viene quindi fissata al **29/03/2019**.
3. la società Servizi s.r.l., al fine del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in essere dovrà presentare, **almeno 30 giorni prima della scadenza** di cui al precedente punto 2:
 - a) uno studio finalizzato alla modellizzazione dell'acquifero e alla conseguente validazione o eventuale integrazione del sistema piezometrico di monitoraggio della falda in essere.
 - b) il Piano di Sorveglianza e Controllo aggiornato in base alla vigente normativa e all'autorizzazione in essere, integrato con i monitoraggi relativi ai composti PFAS e con le risultanze dello studio di cui al punto precedente.
4. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file

di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

5. La sospensione dei termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in corso.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, ai Sindaci *pro tempore* dei Comuni di Marano Vicentino e Thiene, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla società Vi.Acqua S.p.A., all'ULSS n. 7 Pedemontana.

Vicenza, 01/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI